



PROTOCOLLO DI AZIONE VIGILANZA COLLABORATIVA CON L'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA

PREMESSO CHE:

- L'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- L'art. 213 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- L'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara.
- L'art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara;
- Il medesimo art. 4 del citato Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità individua ai commi 2 e 3 specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- L'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere

dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;

- Il Regolamento di vigilanza, ai commi 2 e 3 sopra richiamati, individua quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti : a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;

CONSIDERATO CHE

- In data 23.3.2017 l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ha formulato richiesta di vigilanza collaborativa ai sensi dell'art. 213, comma 3., lett. h) d.lgs. 50/2016, in relazione al contratto di concessione mediante procedura di dialogo competitivo avente ad oggetto la 'conservazione, valorizzazione, gestione e fruizione del complesso immobiliare storico- artistico di proprietà e/o in gestione dell'Azienda Ospedaliera';
- A tal fine l'Azienda Ospedaliera ha rappresentato che diverse attività formeranno oggetto del contratto di concessione; che il valore dell'affidamento viene stimato in euro 80.800.000,00; che quanto intende realizzare è caratterizzato da una articolata impostazione giuridica, dal trasferimento di rischi significativi in capo al privato, da una progettazione innovativa, nonché dal ricorso alla procedura del dialogo competitivo che presenta delle sfide attuative innovative;
- Sussistono, nel caso di specie, le condizioni per accogliere la richiesta di vigilanza collaborativa in considerazione della complessità dell'opera per la quale viene richiesta la vigilanza, unitamente all'elevato importo ed all'indubbio impatto strategico sul territorio regionale, ritenuta anche la sua afferenza al patrimonio storico e artistico.
- L'Autorità ritiene, pertanto, di avviare un'attività di vigilanza collaborativa, in ragione delle specifiche e rilevanti circostanze sopra indicate;

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo Presidente, Raffaele Cantone

E

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, nella persona del Direttore Generale,
Ilde Coiro

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
2. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere nei confronti dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata in qualità di stazione appaltante riguarda il settore dei contratti pubblici, ivi inclusa la sicurezza sui luoghi di lavoro, ed è incentrata esclusivamente sul seguente intervento:
 - 1) contratto di concessione mediante procedura di dialogo competitivo avente ad oggetto la conservazione, valorizzazione, gestione e fruizione del complesso immobiliare storico- artistico di proprietà e/o in gestione dell'Azienda Ospedaliera, di valore stimato pari ad euro 80.800.000,00.

Articolo 4

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:
 - a) determina a contrarre;

b) i seguenti atti della procedura di affidamento:

- bando di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
- disciplinare di gara;
- capitolati;
- schemi di contratto;
- provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- elenco dei partecipanti alla gara;
- elenco dei nominativi dei subappaltatori;
- elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari;
- verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
- provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e definitiva.

2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:

I. gli atti di cui al precedente articolo 5 sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte dell'Azienda Ospedaliera;

II. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;

III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette alla stazione appaltante;

In tale ipotesi, l'Azienda Ospedaliera:

- a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
- b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 6

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. L' Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:

“L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, coerentemente con i principi ispiratori del presente documento finalizzato a garantire la trasparenza e legalità nell'ambito delle infrastrutture c.d. strategiche, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda Ospedaliera di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.

2. L'Azienda Ospedaliera si impegna promuovere la sottoscrizione da parte degli operatori economici di patti di integrità con che contengano la clausola di cui al comma 4 del presente articolo, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 17 Legge 190/2012.
3. L'Azienda Ospedaliera si impegna a fornire all'Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 8

(Prerogative della Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva della Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma, 13 aprile 2018

Il Presidente dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione

Raffaele Cantone

Il Direttore Generale della

Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata

Ilde Coiro